Decreto Agosto (D.L. 104/2020): Versamenti e scadenze fiscali

Il D.L. n. 104/2020 (c.d. "**Decreto Agosto**") introduce alcune novità con riguardo ai termini fiscali già sospesi o prorogati per effetto del "Decreto Rilancio" (D.L. n. 34/2020), di seguito illustrate.

ART. 97 - RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI

I versamenti di cui agli artt. 126 e 127 del "Decreto Rilancio" possono essere versati secondo le seguenti modalità:

- **per il 50% degli importi dovuti**:
  - **a)** in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020;
  - **b)** oppure, con rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con prima rata in scadenza il 16 settembre 2020.
- **per il restante 50%**: fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con prima rata in scadenza il 16 gennaio 2021.

Stante il predetto richiamo, i versamenti interessati sono i seguenti:

➢ Ritenute alla fonte dei sostituti d'imposta; ➢ IVA; ➢ Contributi previdenziali e assistenziali; ➢ Premi per l'assicurazione obbligatoria, relativi ai mesi di aprile e maggio 2020, dovuti in autoliquidazione da soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a Euro 50 milioni nel periodo d'imposta 2019, che nei mesi di marzo e aprile 2020 hanno subito una diminuzione del fatturato pari ad almeno il 33% rispetto ai mesi di marzo e aprile 2019
➢ Ritenute alla fonte dei sostituti d'imposta; ➢ IVA; ➢ Contributi previdenziali e assistenziali; ➢ Premi per l'assicurazione obbligatoria, relativi ai mesi di aprile e maggio 2020, dovuti in autoliquidazione da soggetti esercenti attività d'impresa,

arte o professione, con ricavi o compensi superiori a Euro 50 milioni nel periodo d'imposta 2019, che nei mesi di marzo e aprile 2020 hanno subito una diminuzione del fatturato pari ad almeno il 50% rispetto ai mesi di marzo e aprile 2019
IVA relativa ai mesi di aprile e maggio 2020, dovuta da esercenti attività d'impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle province di Alessandria, Asti, Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, che hanno subito una diminuzione del fatturato pari ad almeno il 33% rispetto ai mesi di marzo e aprile 2019
Ritenute d'acconto *ex* artt. 25 e 25-bis, D.P.R. 600/1973 dovute dal diretto interessato percettore di redditi di lavoro autonomo e di provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d'affari nel periodo 17 marzo – 31 maggio 2020, ai sensi dell'art. 19, comma 1, D.L. 23/2020
➢ Contributi previdenziali e assistenziali; ➢ Premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 23 febbraio al 30 aprile 2020, dovuti dai sostituti d'imposta avente sede nei comuni della ex "zona rossa" (di cui all'Allegato 1 del D.P.C.M. 1° marzo 2020)
➢ Ritenute alla fonte dei sostituti d'imposta, in scadenza nel periodo 2 marzo – 30 aprile 2020; ➢ IVA, in scadenza nel mese di marzo 2020; ➢ Contributi previdenziali e assistenziali, in scadenza nel periodo 2 marzo – 30 aprile 2020; ➢ Premi per l'assicurazione obbligatoria, relative al periodo 2 marzo – 30 aprile 2020, dovute da: • Imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio, tour operator; • Federazioni sportive, enti ed associazioni sportive e che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club, strutture per danza, fitness e culturismo, piscine e centri natatori; • Soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, discoteche, night club, sale da gioco e biliardi; • Ricevitorie del lotto, lotterie e scommesse; • Soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi; • Ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pub e bar; • Musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, orti botanici, giardini zoologici, riserve naturali; • Asili nido, assistenza per minori disabili, servizi educativi, scuole per l'infanzia, corsi di formazione professionale, scuole di guida professionale per autisti; • Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili; • Aziende termali;

• Parchi divertimento e parchi tematici; • Stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime e aeroportuali; • Servizi di trasporto merci e passeggeri terrestre, marittimo, fluviale, lacuale, lagunare; • Servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale, lagunare; • Servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative, ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli; • Guide turistiche; • Librerie non ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite; • Onlus e ASP registrate. **NB. Gli adempimenti diversi dai versamenti, già oggetto di sospensione, devono essere effettuati entro il 16 settembre 2020**
➢ Ritenute alla fonte dei sostituti d'imposta; ➢ IVA; ➢ Contributi previdenziali e assistenziali; ➢ Premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo 2 marzo – 31 marzo 2020, dovute da esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi/compensi non superiori a Euro 2 milioni nel periodo d'imposta 2019
IVA in scadenza nel periodo 2 marzo – 31 marzo 2020, dovuta da esercenti attività d'impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza
Versamenti, ivi inclusi quelli derivanti da avvisi di accertamento esecutivi e cartelle di pagamento, in scadenza nel periodo compreso tra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020, dovuti da soggetti (persone fisiche e giuridiche) aventi, alla data del 21 febbraio 2020, residenza o sede operativa nei comuni della ex "zona rossa" (di cui all'Allegato 1 del D.P.C.M. 23 febbraio 2020) Ritenute alla fonte operate dai sostituti d'imposta avente sede operativa nei comuni della ex "zona rossa" (di cui all'Allegato 1 del D.P.C.M. 23 febbraio 2020)

ART. 98 – PROROGA SECONDO ACCONTO SOGGETTI ISA

- Per i **soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA** e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione;

- Per i soggetti che partecipano a società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice (per le quali si applica il **regime di trasparenza *ex* art. 5, T.U.I.R.**), per i soggetti che partecipano a società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e di mutua assicurazione, società europee e società cooperative europee (per le quali si applica il **regime opzionale di trasparenza *ex* art. 115, T.U.I.R.**) e per i soggetti che partecipano a S.r.l. a ristretta base proprietaria (per le quali si applica il **regime opzionale di trasparenza *ex* art. 116, T.U.I.R.**),

il termine di versamento del **secondo acconto** delle **imposte sui redditi** e dell'**IRAP**, dovuto in relazione al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, è **prorogato al 30 aprile 2021**, purché abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto al primo semestre 2019.

ART. 99 – PROROGA RISCOSSIONE COATTIVA

E' **prorogata al 15 ottobre 2020 la sospensione del termine dei versamenti** relativi a entrate tributarie e non tributarie derivanti:

- da avvisi di accertamento esecutivi (emessi dall'Agenzia delle Entrate, dall'Agenzia delle Dogane e dagli Enti locali);
- cartelle di pagamento;
- ingiunzioni di pagamento *ex* R.D. n. 639/1910.

Inoltre, è **prorogata al 15 ottobre 2020 la sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti da pignoramenti presso terzi**, già disposta dall'art. 152 del "Decreto Rilancio".

Infine, è esteso ai piani di dilazione accolti con riferimento alle richieste presentate fino al 15 ottobre 2020 lo speciale regime di decadenza dalla rateizzazione previsto dall'art. 68, comma 2-ter, D.L. "Cura Italia" (n. 18/2020), per cui la decadenza si determina nel caso di mancato pagamento di dieci rate (anziché le ordinarie cinque, previste dall'art. 19, comma 3, D.P.R. 602/1973), anche non consecutive.

FISCALE – SOCIETARIO | CIRCOLARE N. 43/2020

ART. 107 – BOLLO AUTO SUI VEICOLI CONCESSI IN LOCAZIONE A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE

Per i **veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente**, con riferimento ai periodi tributari in scadenza nei primi nove mesi dell'anno 2020, le somme dovute a titolo di **tassa automobilistica** sono versate **entro il 31 ottobre 2020**, senza l'applicazione di sanzioni e interessi.

ART. 109 - PROROGA ESONERO TOSAP E COSAP

E' **prorogato al 31 dicembre 2020**:

- l'**esonero dal pagamento** della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (**TOSAP**) e del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (**COSAP**);
- il **termine per l'invio** telematico all'ufficio competente dell'Ente locale (con allegata la sola planimetria) **delle domande per nuove concessioni** di occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse.

ART. 112 – FRINGE BENEFITS ANNO 2020

Per il periodo d'imposta 2020 **è elevato da Euro 258,23 a Euro 516,46 l'importo** del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti **che non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente**.

* * *

Lo Studio rimane a disposizione per maggiori dettagli e chiarimenti.

Villa Roveda Associati